CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38099/2026
Roma, lì, 31/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 723/2026
BRUNO GIORDANO		UP - 17/06/2026
FRANCESCO LUIGI BRANDA		R.G.N. 11739/2026
LUCA LORENZETTI	- Relatore -	
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

parte civile nel procedimento a carico di:

[redacted]

avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore della parte civile [redacted] Avv. [redacted] del Foro di Teramo;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Fabio PICUTI, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito l'Avv. [redacted] del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell'Avv. [redacted] del Foro di Teramo, difensore della parte civile ricorrente [redacted] nell'interesse del quale deposita conclusioni scritte, si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente, e, in subordine, ha chiesto

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a960175332cafa8b

che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per le ragioni dedotte dal Procuratore generale in relazione alla ritenuta mancanza di interesse alla impugnazione, non avendo la Corte di appello di L'Aquila espressamente revocato le statuizioni civili del giudice di primo grado;

udito l'Avv. [redacted] del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell'Avv. [redacted] del foro di Teramo e dell'Avv. [redacted] del foro di Roma, difensori di [redacted] nell'interesse dei quali chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso;

si dà atto che sono presenti l'Avv. [redacted] del foro di Roma e l'Avv. [redacted] del foro di Teramo in difesa di [redacted]

si dà atto che la Corte, preso atto di quanto emerge dagli atti e in particolare dal ricorso della parte civile [redacted] anche alla luce delle conferme provenienti dai difensori all'odierna udienza, secondo cui il ricorso della parte civile attinge esclusivamente la posizione processuale di [redacted] mentre nessuna delle parti intende contestare o comunque interloquire in ordine alla statuizione relativa alla estromissione da parte della Corte di appello del responsabile civile ASL 4 Teramo, dispone la correzione del ruolo mediante eliminazione della menzione del nominativo di [redacted] nonché del responsabile civile ASL 4 Teramo.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza del 17 novembre 2025 in epigrafe, in riforma della sentenza pronunciata in data 11 gennaio 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Teramo nei confronti di [redacted] appellata dal Pubblico Ministero, dalla parte civile, dal responsabile civile e da [redacted] ha disposto l'esclusione del responsabile civile ASL n. 4 di Teramo siccome previsto in caso di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato e ha assolto [redacted] ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con la formula perché il fatto non sussiste. Ha confermato nel resto la sentenza appellata e in particolare l'assoluzione di [redacted]

2. Il G.u.p. del Tribunale di Teramo, con la sentenza dell'11 gennaio 2023, aveva assolto [redacted] dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e aveva dichiarato [redacted] colpevole del reato ascrittogli e, con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a960175 32cafa8b

la sospensione condizionale della pena, nonché, in solido con il responsabile civile ASL n. 4 di Teramo, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [redacted]

In particolare, il G.u.p. del Tribunale di Teramo aveva ritenuto [redacted] colpevole del reato di cui agli artt. 40, 41, 589 cod. pen. in relazione all'art. 590 sexies cod. pen., perché, nella sua qualità di medico chirurgo direttore del reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sottoponendo in data 26 maggio 2020 [redacted] ad intervento di colecistoduodenoscopia EUS guidata, per colpa consistita nell'uso di metodica che cagionava episodi di sanguinamento massivo ed endoperitoneale, che cagionavano lesioni epatiche e lesioni dell'arteria gastroduodenale – che si sarebbe dovuta individuare con la sonda ecografica e che si trovava sul versante completamente opposto rispetto a quello dove si sarebbe dovuto procedere con la colecistectomia – che cagionavano lesioni da trauma violento (provocato alla cieca con una certa forza) che scatenavano il ripetersi di innumerevoli episodi emorragici che richiedevano sette laparatomie esplorative in un paziente già estremamente critico, condotta che causava danni notevoli tali da richiedere innumerevoli altre procedure chirurgiche che sicuramente influivano negativamente su di un organo già profondamento compromesso e cagionavano il decesso del [redacted]

3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile e nei confronti solo di [redacted] la parte civile [redacted] a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso.

Premette la difesa che la Corte di appello non aveva revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e che sussisteva l'interesse della parte civile ad impugnare, di talché il ricorso doveva ritenersi ammissibile. Richiamava, poi, giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale secondo cui, a seguito dell'assoluzione dell'imputato, il giudizio proseguirebbe dinanzi al giudice dell'impugnazione penale ai soli effetti civili con applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non".

Lamenta, quindi, violazione di legge e segnatamente degli artt. 40, 41 e 43, comma 3, cod. proc. pen. e 589 e 590 sexies cod. pen. – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – nonché contestualmente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione alla ritenuta plausibilità dell'ipotesi alternativa rispetto alle risultanze probatorie ed alle consulenze tecniche, con riferimento all'accertamento sia del nesso di causalità sia della colpa del medico.

Sostiene la ricorrente che la sentenza della Corte di appello, pur dando atto della documentazione clinica che aveva inequivocabilmente attestato la presenza

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a960175 32cafa8b

di lesioni prodotte durante la procedura endoscopica del 26 maggio 2020, perviene ad una conclusione assolutoria manifestamente illogica e contraddittoria, fondata su mere ipotesi alternative prive di riscontro probatorio.

Sostiene la ricorrente che la sentenza della Corte di appello, pur ritenendo verosimile che la contiguità temporale tra l'intervento ecoendoscopico e l'inizio dei sanguinamenti addominali porterebbe a ritenere verosimile che le lesioni siano state causate da un errore nell'uso degli strumenti endoscopici, non valorizza debitamente la sequenza temporale degli eventi.

Osserva la ricorrente che le possibili ipotesi causali delle lesioni e della morte sono: 1) prima ipotesi: le lesioni dell'arteria gastroduodenale e del parenchima epatico sono conseguenza di un errore tecnico nella esecuzione della procedura endoscopica, con mancata corretta individuazione delle strutture vascolari mediante guida ecografica doppler; 2) seconda ipotesi: le lesioni sono conseguenza di un malfunzionamento del dispositivo Hot Axios; 3) terza ipotesi: le lesioni sono conseguenza di una complicanza imprevedibile e inevitabile della procedura, nonostante la corretta esecuzione. Sostiene che la prima ipotesi è la più probabile e che la sentenza della Corte di appello, invece di applicare il criterio civilistico del "più probabile che non", ha applicato lo standard probatorio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente.

3.1. Il difensore della parte civile [redacted] ha depositato motivi nuovi, con i quali ha lamentato inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. – ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – nonché contestualmente mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e violazione dell'art. 2 CEDU.

4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Fabio Picuti, ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore della parte civile [redacted] si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente, e, in subordine, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per le ragioni dedotte dal Procuratore generale in relazione alla ritenuta mancanza di interesse alla impugnazione, non avendo la Corte di appello di L'Aquila espressamente revocato le statuizioni civili del giudice di primo grado.

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a96017532cafa8b

6. I difensori di [redacted] Avv. [redacted] del Foro di Roma e Avv. [redacted] del Foro di Teramo, hanno depositato memoria e memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e hanno concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che la parte civile [redacted] risulta già costituita all'udienza dell' 11 maggio 2022 (vds. sentenza del Tribunale di Teramo); di talché non si applica nel caso in esame l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Il ricorso della parte civile deve, quindi, essere esaminato e deciso da questa Corte.

2. Il ricorso è ammissibile.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza di appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto, negando l'elemento oggettivo del reato, come nel caso in esame, comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto (vds., in termini, Sez. 3, n. 23425 del 29/04/2022, Rv. 283393-01).

3. Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Va premesso che «Nel processo vigente, caratterizzato dal contradditorio tra le parti alle quali il legislatore attribuisce posizione paritaria nel concorso alla formazione della prova (art. 468 cod. proc. pen.), è scorretta la sentenza che attribuisca al parere del consulente della pubblica accusa la prevalenza rispetto al parere del consulente della difesa senza una adeguata motivazione, ed è doveroso che il giudice, a fronte di due tesi opposte, motivate con argomenti specialistici in relazione ai quali la scelta presenti difficoltà tecniche oggettive, disponga perizia ai sensi dell'art. 508 cod. proc. pen. Tale ipotesi non si verifica allorquando sussista accordo tra i consulenti delle due parti opposte sull'analisi e la definizione dello stato psichico dell'imputato ed esistano invece divergenze

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a960175 32cafa8b

relative alle conclusioni da trarsi dalla situazione diagnostica in relazione ai punti specifici della configurabilità o meno della intossicazione cronica da stupefacenti e della assenza completa di imputabilità che ne deriverebbe. In tale caso, trattandosi di problemi di ordine tipicamente giuridico, il giudice di merito può, motivatamente, trarre le sue conclusioni dalla situazione conformemente descritta dai due consulenti, senza necessità di ricorso alla perizia» (Sez. 1, n. 3633 del 18/01/1995, Mazzoni, Rv. 201496-01. Cfr. Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv. 214295-01).

E si è ribadito che «la necessità della perizia postula l'insanabile contrasto tra tesi contrapposte, ma per far ciò occorre rinvenire nel processo l'evidenza dell'utilizzo di una metodica errata o superata e dell'esistenza di un metodo più recente e più affidabile di lettura delle informazioni acquisite al processo (vds., in motivazione, Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P, Rv. 275058-04).

Va, poi, ricordato che, in tema di nesso di causalità, il giudizio controfattuale – imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento – richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è accaduto (c.d. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001-01; Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 256941 - 01).

Ciò posto, osserva il Collegio che con l'atto di appello [redacted] si doleva della erronea valutazione operata dal primo giudice in ordine alla causazione, da parte del sanitario, della lesione dell'arteria gastroduodenale, in quanto la sentenza del G.u.p. ometteva di considerare sia la deposizione di [redacted] infermiere che aveva prestato assistenza all'intervento eco-endoscopico, sia quella di [redacted] direttore dell'UOC di chirurgia generale.

La Corte di appello ha ritenuto fondata la doglianza osservando che « In occasione della laparotomia esplorativa effettuata la sera del 27 maggio 2020 (cioè il giorno dopo l'intervento eco-endoscopico), a fronte del complessivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e di una grave emorragia in atto – riscontrata con esecuzione della TC addominale – veniva accertato un sanguinamento dell'arteria gastroduodenale sul versante laterale del duodeno, che veniva suturata; veniva, inoltre, riscontrato un altro sanguinamento, in sede retrocolecistica, che, del pari, veniva suturato; non riuscendo ad ottenere un controllo completo del sanguinamento, venivano collocate sette pezze laparotomiche - successivamente rimosse con intervento del 30 maggio 2020, quando non si riscontravano ulteriori sanguinamenti. Il 12 giugno 2020 l'espletamento di una TC rivelava un ematoma sottoepatico ed un emoperitoneo distribuito nello scavo pelvico: sottoposto a nuovo intervento chirurgico, veniva drenato l'ematoma ma, non essendosi individuata una sede specifica di

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a960175 32cafa8b

sanguinamento, veniva confezionato un packing epatico, successivamente rimosso, con intervento chirurgico del 15 giugno, quando la cavità addominale veniva trovata nuovamente piena di sangue: nell'occasione, eseguiti abbondanti lavaggi, si rilevava una sede attiva di sanguinamento a livello della flessura colica destra - opportunamente suturata -, nonché un'ulteriore sede di sanguinamento in posizione retro epatica con una lacerazione parenchimale di difficile accesso; anche in questa occasione veniva eseguito packing epatico. Il paziente - il cui quadro clinico era in progressivo peggioramento, anche sotto il profilo emodinamico - veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico addominale il 19 giugno 2020, quando si constatava nuovamente un sanguinamento retroepatico. Il 22 giugno 2020, peggiorate le condizioni del paziente anche sotto il profilo respiratorio, il [redacted] decedeva.» (pag. 24 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha, poi, osservato che «Secondo i consulenti del Pubblico Ministero, le lesioni riscontrate dai sanitari in occasione della laparotomia esplorativa del 27 maggio 2020 – e cioè sia la lesione dell'arteria gastroduodenale, sia quella epatica – erano state causate certamente da errori del [redacted] nell'esecuzione della colecistoduodenotomia: il sanitario, infatti, pur utilizzando una sonda ecografica – che gli avrebbe dovuto rendere visibili i diversi organi e vasi sanguigni – cagionava le lesioni in questione, in una zona distante da quella nella quale avrebbe dovuto operare, con un trauma violento "provocato alla cieca con una certa forza": causava, altresì, tutti i sanguinamenti successivi, che rendevano indispensabili i numerosi interventi chirurgici addominali, cui seguiva il decesso. A fondamento del proprio convincimento, i consulenti richiamavano la contiguità temporale tra l'intervento eco-endoscopico e l'accertamento delle due lesioni, il giorno successivo, oltre che la scarica di melena (sangue misto a feci), verificatasi già il pomeriggio del medesimo giorno in cui veniva eseguita la colecistiduodenotomia, unitamente all'immediato peggioramento delle condizioni di salute del paziente.» (pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha, poi, osservato che invece « secondo il consulente della difesa, dott. [redacted] l'importante aumento delle transaminasi era indice di un danno diffuso al parenchima epatico – ampiamente documentato – e non di una lesione puntiforme (cagionata dalla puntura dell'organo con Hot Axios) » e che «L'altro consulente della difesa, dott. [redacted] esclude, invece, che le lesioni epatiche e dell'arteria gastroduodenale fossero state causate dal [redacted] nel corso dell'intervento eco-endoscopico, in primo luogo, per ragioni topografiche, trovandosi le strutture danneggiate in posizione diametralmente opposta rispetto al campo di intervento, mirato e perimetrato (l'accesso, peraltro, è stato eseguito attraverso il duodeno, dove la colecisti risulta attaccata alla parete

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a96017532cafa8b

senza interposizione di altri organi) ed, in secondo luogo, avendo operato il sanitario, non già alla cieca, ma sotto visione endoscopica e ecografica. Ha chiarito, inoltre, come, anche a suo parere, l'aumento repentino della GOT fosse sintomatico non già di una lesione puntiforme, bensì di un danno epatico diffuso.» (pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha, poi, osservato che [redacted] direttore dell'UOC di chirurgia generale, sentito in sede di investigazioni difensive, a conoscenza dei fatti per aver avuto in cura il [redacted] e, in particolare, per averlo personalmente sottoposto all'intervento chirurgico del 12 giugno, aveva «chiarito come, in detta occasione, fosse stato riscontrato un cd. sanguinamento a nappo e non fosse stata individuata una sede specifica di sanguinamento: ha precisato, tra l'altro, come detto sanguinamento a nappo secondario fosse dovuto "verosimilmente ad incipiente coagulopatia intravascolare disseminata"» (pag. 26 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha osservato, inoltre, che anche l'infermiere [redacted] a conoscenza dei fatti per aver assistito il [redacted] nell'esecuzione dell'intervento eco-endoscopico, dopo aver descritto le modalità di inserimento dell'endoscopio e dell'axios, aveva escluso con certezza che il sanitario avesse toccato l'arteria gastroduodenale e aveva «chiarito, in particolare, come il posizionamento, prima, e l'estrazione, poi, dell'endoscopio fossero avvenuti con precisione e senza alcuna complicazione, così come l'inserimento dello stent»; aveva «precisato, infine, come l'area di intervento fosse distante dall'arteria gastroduodenale e, comunque, che, se vi fosse stata una lesione, sarebbe fuoriuscito subito del sangue, che avrebbero visto anche al monitor» (pag. 26 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del pubblico ministero, anche alla luce del richiamato compendio probatorio, non convincessero e che «gli elementi emersi – di natura contraddittoria – non consentano di affermare con certezza che le due lesioni - quella epatica e quella dell'arteria gastroduodenale - siano state cagionate dal [redacted] Se è vero, infatti, che la contiguità temporale tra l'intervento eco-endoscopico e l'inizio dei sanguinamenti addominali porterebbe a ritenere verosimile, in un paziente in salute, che le lesioni siano state causate da un errore nell'uso degli strumenti endoscopici […] alle medesime conclusioni è difficile pervenire con riferimento ad un paziente, come il [redacted] non soltanto affetto da coagulopatia, drasticamente peggiorata dopo l'intervento eco-endoscopico, ma con un quadro complessivo seriamente compromesso, in stato di shock settico ed, in particolare, con una ridotta funzionalità epatica[…] e renale […]. Il cd. sanguinamento a nappo riscontrato, infatti, in occasione dei diversi interventi addominali espletati dimostra anche la particolare fragilità

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a960175 32cafa8b

anche vascolare del paziente. La circostanza, d'altra parte, che nel paziente siano stati riscontrati, in successione temporale, una pluralità di sanguinamenti addominali in sedi differenti, delle quali non veniva individuata una causa specifica – trattandosi di lesioni generatesi spontaneamente – offre riscontro all'ipotesi alternativa a quella accusatoria, e cioè che anche i primi due sanguinamenti, quello dalla lesione epatica e quello dalla lesione dell'arteria gastroduodenale, analogamente ai successivi, si siano generati spontaneamente. D'altra parte, come chiarito dal dott. [redacted] i sanguinamenti a nappo trovano verosimile origine nell'incipiente coagulopatia intravascolare disseminata, causata o comunque aggravata dalla grave sepsi: l'andamento dei valori del tempo di protrombina nei giorni precedenti l'intervento eco-endoscopico era già marcatamente decrescente (il 24 maggio 46%, il 25 maggio 33% ed il 26 maggio il 31%), situazione destinata a peggiorare con l'interruzione della terapia farmacologica. Peraltro, non può neppure trascurarsi la circostanza che, ove il [redacted] avesse effettivamente lesionato l'arteria gastroduodenale, nella mattinata del 26 maggio 2020, innanzitutto, vi sarebbero stati segni di sanguinamento già nel corso dell'intervento – non annotati nel diario dello stesso – ed, in ogni caso, il paziente avrebbe accusato uno shock emorragico nel giro di poche ore, piuttosto che un lento calo dell'emoglobina. Nella medesima direzione, infine, depone anche la narrazione dell'infermiere che ebbe ad assistere il sanitario nel corso dell'endoscopia.» (pagg. 26 – 28 della sentenza impugnata).

Appare, dunque, evidente che, a fronte delle conclusioni cui erano giunti i consulenti del pubblico ministero e nonostante che i consulenti tecnici della difesa non avessero delineato decorsi eziologici alternativi, la Corte di appello non ha offerto una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria e, in particolare, non ha dato una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quanto sostenuto dai consulenti del pubblico ministero e dal giudice di primo grado, in quanto non solo si è limitata a ritenere non convincente la sentenza di primo grado, ma ha fondato la sue difformi conclusioni sulle dichiarazioni rese, in sede di investigazioni difensive, da [redacted] direttore dell'UOC di chirurgia generale, e dall'infermiere [redacted] dichiarazioni che non gettano luce sul punto fondamentale costituito dall'eziologia delle lesioni e dovevano pertanto essere utilizzate con maggior cautela.

Operando in tal modo, la Corte di appello ha sovrapposto, di fatto, la propria scienza privata alle conclusioni scientifiche dei consulenti tecnici del pubblico ministero.

Mentre invece, avendo ritenuto che gli elementi forniti dai consulenti tecnici del pubblico ministero non fossero convincenti, ed essendo in presenza di un

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a96017532cafa8b

insanabile contrasto fra opposte tesi di parte entrambe ampiamente e approfonditamente argomentate, avrebbe dovuto disporre apposita perizia.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata agli effetti civili nei confronti di [redacted] con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di [redacted] e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso il 17/06/2026.

Il Consigliere estensore
Luca Lorenzetti

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCA LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a96017532cafa8b